



**CITTA' DI ASTI**  
Servizi Demografici  
Ufficio Toponomastica

**REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA,**

**DELLA NUMERAZIONE CIVICA**

**E**

**DELLA NUMERAZIONE INTERNA**

APPROVATO CON  
D.C.C. N. 10 DEL 21/02/2017

## INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizione
Art. 3	Concetto di area di circolazione
Art. 4	Denominazione delle aree di circolazione
Art. 5	Competenza burocratica
Art. 6	Commissione consultiva
Art. 7	Nomina della Commissione
Art. 8	Compiti della Commissione
Art. 9	Divieti
Art.10	Deliberazioni
Art.11	Modifica di denominazione
Art.12	Obbligo di comunicazione
Art.13	Targhe viarie
Art.14	Numerazione civica
Art.15	Numerazione civica nelle aree di circolazione a Sviluppo lineare
Art.16	Numerazione civica nelle aree di circolazione a Sviluppo poligonale
Art.17	Numeri civici per i futuri accessi
Art.18	Targhe per la numerazione civica
Art.19	Numerazione interna
Art.20	Targhe numerazione interna
Art.21	Obblighi dei proprietari dei fabbricati
Art.22	Strumenti informatici
Art.23	Comunicazioni
Art.24	Sanzioni e Vigilanza
Art.25	Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica esterna ed interna.

## **Art. 2**

### **Definizione**

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su cortili o scale interne.

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

## **Art. 3**

### **Concetto di area di circolazione**

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione.

## **Art. 4**

### **Denominazione delle aree di circolazione**

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.(ad esclusione delle aree frazionali)

Deve essere evitata l'attribuzione della stessa denominazione a Via, Largo, ecc. (es. Via Mazzini, Largo Mazzini, Viale Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.

## **Art. 5**

### **Competenza burocratica**

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'Ufficio Toponomastica.

## **Art. 6** **Commissione consultiva**

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o un suo delegato e composta da 8 membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Dirigente dell'Ufficio di Toponomastica.

## **Art. 7** **Nomina della Commissione**

La Commissione prevista dall'art. 6 è composta da n. 3 consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio Comunale, n. 2 esperti in materia nominati dalla Giunta comunale, il Dirigente del servizio competente o suo delegato, il segretario nominato dal Dirigente del Servizio competente; i membri della Commissione, salvo eventuali surroghe, restano in carica fino alla data di rinnovo del Consiglio Comunale che ha proceduto alla nomina della Commissione stessa.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione.

## **Art. 8** **Compiti della Commissione**

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione.

La Commissione è competente nella denominazione di piazze, piazzali, vie, viali, vicoli, larghi, aree verdi, rotatorie, zone pedonali, piste e percorsi ciclabili, sottopassi, parcheggi, ponti, fabbricati o locali di proprietà del Comune e si esprime altresì sul posizionamento di cippi, lapidi e targhe commemorative.

Le richieste di denominazione possono essere avanzate alla Commissione Toponomastica da singoli cittadini, dal Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta Comunale, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver acquisito il parere della Commissione.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

## **Art. 9 Divieti**

Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa di libertà (Art. 2 Legge 23/06/1927 n. 1188).

In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di consentire la deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione (Art. 4 Legge 23/6/1927 n. 1188).

## **Art. 10 Deliberazioni**

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali”, sono di competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano le nuove denominazioni, corredate dal profilo biografico dell'onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, previo parere della Deputazione di Storia Patria come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l'art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

## **Art. 11 Modifica di denominazione**

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate e approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Deputazione di Storia Patria.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

## **Art. 12 Obbligo di comunicazione**

Gli atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni di piano regolatore generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché nuove aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica per l'attivazione delle conseguenti procedure.

## **Art. 13 Targhe viarie**

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada e sono apposte a cura dell'Ufficio Viabilità del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe non devono essere abbinare ad installazioni pubblicitarie e devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Le targhe devono essere poste ad una altezza minima di mt. 2.50 dal suolo e devono rispettare le seguenti dimensioni:

a muro – cm. 40 x cm. 30 (h)

a bandiera – cm. 60/80 x cm. 20 (h)

**Le targhe indicanti l'onomastica stradale devono recare:**

- **nome (senza abbreviazioni)**
- **cognome**
- **qualifica della persona o fatto a cui si riferisce il toponimo**
- **data di nascita**
- **data di morte**
- **data avvenimento**

#### **Art. 14**

##### **Numerazione civica**

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre per esempio sui cortili.

L'indicazione del numero civico va richiesta all'Ufficio Toponomastica del Comune, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna documentazione (se accesso per "civile abitazione" – *Permesso a costruire* -) con indicazione, anche grafica (planimetria), degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale (Autorizzazione Prefetto e Deputazione di Storia Patria)

#### **Art. 15**

##### **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

Normalmente la numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:

- La via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;

- I numeri pari sono collocati da un lato dell'area di circolazione e i numeri dispari dall'altro lato;
- La numerazione frazionale è progressiva;
- Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari;
- Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa

### **Art. 16**

#### **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale**

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

### **Art. 17**

#### **Numeri civici per i futuri accessi**

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

### **Art. 18**

#### **Targhe per la numerazione civica**

I numeri civici devono essere posti in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro, ad una altezza di mt. 2.00 dal suolo. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale dovrà essere in materiale ben visibile e di tipo consono al centro storico stesso.

Le targhe dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

- scritta scura su fondo bianco
- forma rettangolare – cm. 10 x 0,8 oppure cm. 15 x cm. 10

### **Art. 19**

#### **Numerazione interna**

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

In presenza di scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

#### **Art. 20**

### **Targhe numerazione interna**

La numerazione degli accessi sia esterni che interni deve essere indicata su targhe di materiale resistente e collocata, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

#### **Art. 21**

### **Obblighi dei proprietari dei fabbricati**

Le spese per la fornitura delle targhe riferite alla numerazione degli accessi sia esterni che interni e la relativa posa sono a carico del proprietario dell'immobile.

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto obbligo inoltre di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

#### **Art. 22**

### **Strumenti informatici**

Le denominazioni relative alle nuove aree di circolazione devono essere codificate, inserite nella banca dati toponomastica, nella cartografia digitalizzata e nello Stradario.

#### **Art. 23**

### **Comunicazioni**

Alla conclusione del procedimento di intitolazione delle nuove aree di circolazione, l'Ufficio Toponomastica dà comunicazione ai Servizi interni del Comune, agli Enti esterni e alle Aziende di servizi che operano sul territorio, della nuova denominazione e della relativa codifica, come risultante nella banca dati, nella cartografia digitalizzata e nello Stradario

**Art. 24**  
**Sanzioni e vigilanza**

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 nella misura indicata nella seguente tabella:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale ai sensi della Legge 689/81

**Art. 25**  
**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **TOPONOMASTICA:**

R.D. 10/5/1923, N. 1158

Legge 23/6/1927, n. 1188

### **ANAGRAFE**

Legge 24/12/1954, n. 1228

D.P.R. 30/5/1989, n. 223

### **LEGGE 24/12/1954, N. 1228**

#### **Art. 10**

“Il Comune provvede all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono all’indicazione della numerazione interna”

### **D.P.R. 30/5/1989, N. 223**

#### **Art. 42**

“Numerazione civica”

Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’istituto centrale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’istituto stesso.

#### **Art. 43**

“Obblighi dei proprietari di fabbricati”

Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

### **LEGGE 23/6/1927 n. 1188**

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.
2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del ministro dell'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.